

CAPITOLO II

IL SERVIZIO CENTRALE DI PROTEZIONE: ASPETTI ORGANIZZATIVI

1) La presenza sul territorio: la formazione degli operatori

Il rilevante incremento dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari registrato negli ultimi anni ha comportato di riflesso uno sviluppo delle problematiche relative alla loro gestione.

Per una corretta comprensione del fenomeno, va tenuto costantemente presente che il soggetto sotto protezione si trova da un giorno all'altro ad affrontare tutti i problemi connessi ad un cambiamento di città e di regione. Egli deve quindi inserirsi stabilmente in un ambiente con abitudini di vita e mentalità spesso agli antipodi con la sua e deve farlo mantenendo una meticolosa attenzione a non rivelare il proprio status.

In questa difficile opera di integrazione, è di immediata evidenza l'importanza del ruolo assunto dal personale addetto alla protezione, soprattutto da quello facente parte dei Nuclei Operativi.

A questi ultimi il Decreto Interministeriale del 26 maggio 1995 di riorganizzazione del Servizio Centrale di Protezione ha demandato l'attuazione, in ambito locale, di una serie di interventi connaturati al programma, quali le misure economiche e i rapporti con le sedi periferiche di Enti pubblici e privati necessari ad assicurare l'assistenza dei soggetti protetti. Essi devono inoltre fornire

un supporto per gli interventi di reinserimento sociale e hanno una funzione consultiva nell'esecuzione delle misure di sicurezza e tutela.

Il personale dei Nuclei Operativi viene investito in prima battuta dalle istanze dei soggetti ammessi a protezione e ne è il più diretto referente. Esso si trova quindi a dover affrontare, in tempi rapidi, problemi pratici che spesso presentano delicati risvolti legati a situazioni psicologiche e familiari (basti pensare al reinserimento scolastico dei figli dei collaboratori).

In tale contesto, si comprende agevolmente come gli operatori nel settore, ed in particolare quelli che agiscono nelle strutture periferiche, debbano essere forniti di una specifica formazione, che, oltre a farne degli esperti in materia di sicurezza, consenta loro di far fronte alle più disparate emergenze collegate alla gestione dei soggetti sotto protezione.

A partire dal 1995, è stata quindi condotta da parte del Dipartimento di Pubblica Sicurezza un'intensa opera di preparazione e addestramento del personale da adibire alla protezione, realizzando il passaggio da una fase sperimentale ad un sistema definito e collaudato.

Tra il febbraio e il marzo del 1998, si è tenuto l'ultimo corso di formazione per operatori della protezione, al quale hanno partecipato 76 elementi provenienti dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dal Corpo della Guardia di Finanza. E' rilevante sottolineare, a riprova del livello di apprezzamento che il sistema di protezione vigente nel nostro Paese riscuote in campo internazio-

nale, che a tale corso hanno partecipato operatori spagnoli e tedeschi, su richiesta delle rispettive Autorità.

In precedenza, si sono tenuti, presso varie Scuole di Polizia, 7 corsi, in un arco di tempo che va dal 1995 al 1997, per un totale di 369 frequentatori, destinati ai 14 Nuclei Operativi di Protezione, con sede a Roma, Firenze, Torino, Milano, Bologna, Padova, Perugia, Genova, Bolzano, Udine, Ancona, L'Aquila, Campobasso e Cagliari.

Questa notevole opera di valorizzazione delle risorse umane è finalizzata a disporre di personale in grado di affrontare tutte le emergenze legate all'attuazione dello speciale programma di protezione (abitative, scolastiche, amministrative, di salute) senza compromettere le esigenze di sicurezza e circoscrivendo il più possibile le situazioni conflittuali con i destinatari del programma.

2) La regolamentazione dei rapporti con la persona protetta

Le fonti normative del sistema di protezione hanno stabilito in linea di massima il contenuto dei programmi speciali per quanto concerne gli aspetti tutori e assistenziali.

Esse non potevano certo disciplinare nel dettaglio l'attuazione dei programmi e prevedere tutte le possibili difficoltà originate dal loro impatto con la realtà nella quale trovano la loro applicazione.

Era quindi inevitabile la nascita di anomalie e ostacoli nell'attuazione dei programmi sul territorio e di incertezze sul comportamento da tenere nelle varie situazioni, considerando anche la di-

slocazione in un ambito territoriale assai vasto delle persone sottoposte a programma.

L'esperienza maturata nel corso degli anni dalla Commissione Centrale e, in particolare, dal Servizio Centrale di Protezione, in quanto istituzionalmente preposto all'attuazione dei programmi, ha consentito di elaborare una serie di soluzioni che hanno reso più agevole ed efficace la gestione dei collaboratori.

Al fine di non disperdere questo importante contributo, le predette soluzioni sono state raccolte nel 1997 in un apposito "libro delle regole", curato dal Servizio Centrale di Protezione e sottoposto all'esame della Commissione Centrale. Questa sorta di compendio di disposizioni pratiche applicative della normativa di settore si è rivelato, dopo un anno di utilizzo, estremamente utile nella regolamentazione dei rapporti tra i soggetti destinatari della protezione e gli operatori del Servizio Centrale.

Esso ha infatti consentito di proseguire sulla strada di un rapporto più trasparente nella gestione dei collaboratori, riducendo le disfunzioni, stroncando sul nascere lamentele su presunte disparità di trattamento e fornendo agli operatori criteri omogenei di intervento.

In relazione all'evoluzione della problematica inerente alla popolazione protetta, che induce alla costante ricerca di nuove soluzioni per perfezionare e razionalizzare il sistema, è in fase di predisposizione un aggiornamento del "libro delle regole", così da assicurare il mantenimento della sua funzione di strumento orientativo nel settore gestionale della protezione.

Nell'ottica di una continua attenzione all'evoluzione del sistema gestionale, il Servizio Centrale di Protezione ha organizzato il "1° Seminario di studi sui collaboratori di giustizia", svoltosi dal 3 al 5 giugno 1998, al quale hanno partecipato, tra gli altri, esponenti della Magistratura ordinaria e dell'Amministrazione penitenziaria, giudici del Tribunale per i Minorenni e di quello di Sorveglianza e componenti della Commissione Centrale. Nelle relazioni dei partecipanti sono stati esaminati i diversi aspetti del sistema di protezione e forniti spunti di riflessione. Sono state oggetto di discussione, in particolare, la posizione dei minori inseriti nei programmi di protezione e quella dei collaboratori sottoposti a misure alternative alla detenzione e la loro collocazione nel sistema penitenziario.

CAPITOLO III

LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Le problematiche inerenti alla tutela e all'assistenza dei collaboratori di giustizia hanno riscosso, negli ultimi anni, un sempre maggior interesse da parte delle istituzioni internazionali.

Tale attenzione è certamente dovuta all'evoluzione delle strategie operative delle organizzazioni criminali, ormai in grado di manovrare in senso transnazionale ingenti capitali finanziari. La necessità di una risposta forte sotto il profilo della repressione e della prevenzione non può quindi prescindere da un utilizzo ottimale dell'apporto, ormai consolidato, dei collaboratori di giustizia.

In questa situazione, tenuto conto di ciò, il Consiglio d'Europa, nella risoluzione del 20 dicembre 1996, ha opportunamente sollecitato i Paesi membri dell'Unione Europea a creare sistemi di protezione e assistenza delle persone esposte a pericolo per effetto delle dichiarazioni rese ad Organi inquirenti e ad agevolare l'assistenza giudiziaria nella lotta alla criminalità organizzata nel caso dei collaboratori di giustizia.

Nel corso degli ultimi anni, si è quindi sviluppata un'intensa attività di scambio di informazioni ed esperienze con vari Paesi, analizzando le diverse modalità di disciplina del fenomeno, in relazione alla peculiarità dei sistemi processuali penali, nel cui contesto le misure di protezione sono inserite.

L'esperienza maturata dal nostro Paese nel settore ha avuto un concreto riconoscimento, culminato nell'inclusione del Servizio Centrale di Protezione nei "Centri di Eccellenza" istituiti a livello comunitario presso L'Ufficio Europeo di Polizia-Europol. Tale risultato è stato raggiunto grazie alla presenza nel nostro ordinamento di una normativa specifica sui collaboratori di giustizia, che ha consentito agli organi deputati alla protezione di acquisire una solida esperienza professionale.

Un'ulteriore prova dell'affidabilità riconosciuta al sistema di protezione vigente nel nostro Paese è costituita dalla costante richiesta di informazioni proveniente da diverse Autorità straniere, che hanno spesso, a tal fine, inviato loro delegazioni in visita. Si sono avvicinati tra gli altri, dal 1996 ad oggi, rappresentanti di Russia, Olanda, Brasile, Lettonia, Slovacchia, Spagna e Cile.

L'Italia ha anche avuto il privilegio, nel 1996, di essere designata dalle Nazioni Unite, unitamente agli U.S.A., per una missione - effettuata nel mese di giugno 1996 - in Sudafrica allo scopo di fornire al Governo di quel Paese elementi per la predisposizione di misure per la protezione dei testimoni di crimini commessi durante l'apartheid. Un analogo contributo - tuttora all'esame - è stato richiesto anche dal Tribunale Internazionale dell'Aia in relazione ai testimoni per i crimini del conflitto nella ex Jugoslavia.

Sono inoltre stati avviati contatti con altri Paesi per la conclusione di intese per la protezione dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari.

Il primo risultato concreto è stato raggiunto con la stesura di un accordo di cooperazione con la Bundeskriminalamt - la Polizia

Federale tedesca. Il testo sarà prossimamente sottoposto all'esame del Consiglio formato dalle Polizie dei Lander per la definitiva approvazione.

Nella strategia della collaborazione con organismi internazionali, un ulteriore passo è stato compiuto nel maggio 1998, allorché una delegazione del Servizio Centrale di Protezione si è recata in Polonia su invito del Comandante Generale della Polizia di quel Paese.

Lo scopo della visita era di fornire elementi utili per l'attuazione delle misure di applicazione della normativa prevista dall'ordinamento polacco in tema di tutela dei collaboratori della giustizia, di cui è imminente l'entrata in vigore. In seguito a tale incontro, è in fase di perfezionamento una bozza di convenzione collaborativa tra il Servizio Centrale di Protezione e il corrispondente organismo polacco.

La professionalità acquisita dagli operatori del Servizio Centrale di Protezione e il suo positivo riflesso sui rapporti di cooperazione internazionale sono testimoniati dalla partecipazione, su richiesta delle rispettive Autorità, di funzionari tedeschi e spagnoli al Corso di Formazione per operatore della protezione tenutosi a Milano dal 16 febbraio al 6 marzo 1998.

Un momento fondamentale del sistema di relazioni che vede protagonisti il Servizio Centrale di Protezione e le omologhe strutture estere sarà costituito dal progettato Seminario Europeo sui collaboratori di giustizia che si terrà, presumibilmente, nella prima metà del 1999. Tale iniziativa, da svolgere sotto il diretto patrocinio dell'Amministrazione dell'Interno, di concerto con il dicastero

di Grazia e Giustizia, e che vedrebbe la Commissione Europea in veste di cofinanziatore, rappresenterà un'importante verifica teorico-pratica dei sistemi di protezione dei Paesi dell'Unione Europea e un proficuo osservatorio per i Paesi terzi interessati al problema.

Il Seminario costituirà un'occasione per approfondire le forme di collaborazione fra i Paesi interessati soprattutto in riferimento alla gestione assistenziale dei collaboratori e dei loro familiari.

Il primo stadio della cooperazione è infatti costituito dalla tutela del collaboratore in un Paese diverso da quello che sta utilizzando le sue dichiarazioni. Ciò vale soprattutto per i testimoni, che costituiscono la principale categoria di persone sottoposte a tutela nei Paesi europei sfiorati in misura minore dal fenomeno delle grandi organizzazioni criminali ed in cui, quindi, il fenomeno dei collaboratori che provengono da queste ultime è meno accentuato.

A questo aspetto più propriamente assistenziale, si dovrebbero affiancare, nello sviluppo del Seminario, quello dell'analisi comparata nei vari ordinamenti degli strumenti che premiano la collaborazione dal punto di vista penale e quello delle modalità di utilizzo delle dichiarazioni rese.

Il primo è costituito da tutte quelle misure che incentivano l'attività collaborativa, alleggerendo la posizione dei collaboratori tramite riduzioni di pena, rinuncia all'azione penale, agevolazioni nel regime carcerario e altri meccanismi.

Il secondo si manifesta nel ruolo e nell'importanza assegnata alle dichiarazioni dei collaboratori nell'impianto processuale e nel sistema probatorio.

Tale attività analitica non è un mero esercizio teorico, in quanto la conoscenza delle situazioni sociali e giuridiche vigenti nei diversi Paesi può consentire l'adozione di iniziative di mutua collaborazione più duttili ed efficaci nel settore della protezione.

La suddetta attività di studio e reciproco confronto dovrebbe auspicabilmente essere impostata nell'ambito di una serie di incontri preliminari al Seminario tra esperti di delegazioni ristrette dei Paesi interessati e trovare in quest'ultimo il suo necessario sbocco, consentendo di tracciare una precisa mappa della condizione dei collaboratori della giustizia nei diversi sistemi penali e ordinamenti amministrativi.

Essa costituirebbe inoltre un'adeguata piattaforma di partenza per l'elaborazione di accordi di mutua cooperazione, che formerebbero le linee guida di una strategia internazionale di gestione e impiego dei collaboratori di giustizia.

Quest'ultima permetterebbe di ampliare l'area di sicurezza dei collaboratori, consentendo loro di vivere sotto protezione non necessariamente nel Paese in cui si svolgono i processi che utilizzano il loro contributo, bensì in uno diverso. Renderebbe inoltre più agevole la gestione del collaboratore impegnato processualmente in procedimenti che pendono in Paesi differenti e favorirebbe, una volta cessata la situazione eccezionale di pericolo che giustifica l'adozione di un programma di protezione, un suo eventuale reinserimento sociale in uno Stato diverso da quello di origine.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La presente Relazione, come già quelle redatte in passato, ha fornito un panorama della situazione dei collaboratori di giustizia nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1998.

La prima osservazione da formulare è che l'impulso alla collaborazione non ha subito alcun rallentamento. Infatti, al lieve decremento delle proposte di programma speciale registrato rispetto allo scorso semestre, è corrisposta una crescita delle richieste di misure urgenti.

La media degli ultimi tempi dell'ingresso nel circuito tutorio di un collaboratore della giustizia e quattro familiari ogni due giorni è rimasta dunque inalterata.

Ciò dimostra che il sistema della protezione presenta, agli occhi di coloro che scelgono di collaborare, caratteri di affidabilità e sicurezza tali da agevolare il loro distacco dal mondo criminale.

Nello stesso tempo, l'apporto dei collaboratori di giustizia si ripropone come un insostituibile mezzo per penetrare in realtà criminali fortemente strutturate, consentendo all'Autorità Giudiziaria di conseguire importanti traguardi nello smantellamento di associazioni malavitose.

L'utilizzazione del contributo dei collaboratori di giustizia per disgregare complesse organizzazioni criminali, incrinando il con-

testo di omertà in cui agiscono, ha ancora notevoli margini di sviluppo.

È sufficiente, infatti, soffermarsi a riflettere su quale portata potrebbe avere, ai fini della repressione di alcune forme criminali, un afflusso significativo di collaboratori non provenienti dal mondo della delinquenza. Basti pensare agli imprenditori e ai commercianti taglieggiati dal racket ed al valore di un massiccio numero di loro testimonianze.

Un ulteriore spunto di osservazione che emerge dall'analisi dei dati fin qui presentati è lo sforzo profuso dagli Organi della protezione per razionalizzare il sistema, senza snaturarne le caratteristiche.

Nel semestre in esame, la Commissione Centrale ha infatti mantenuto l'equilibrio tra nuovi ingressi e uscite dal programma, evitando sia un incontrollato afflusso di collaboratori, sia un'eccessiva severità nello sfoltirne le file, con un conseguente effetto demotivante sul fenomeno.

Come si è posto in evidenza nel corso della trattazione, la Commissione ha raggiunto tale risultato attraverso un rigoroso esame delle proposte di ammissione al programma e un altrettanto accurato controllo, in sede di verifica periodica, della permanenza dei presupposti di quest'ultimo.

Detto Organo ha, inoltre, revocato diversi programmi prima della scadenza, in presenza di violazioni comportamentali di gravità tale da pregiudicarne l'efficacia.

Nel semestre in esame, le proposte di ammissione al programma accolte dalla Commissione sono state circa il 75% rispetto a quelle formulate, con un incremento del 20% rispetto agli ultimi sei mesi del 1997.

Tale circostanza si può spiegare, come già accennato nel presente lavoro, con una maggior selezione, da parte delle Procure, delle situazioni in cui richiedere l'applicazione del programma.

È comunque importante rilevare che l'operato della Commissione nel definire le proposte di programma non è stato improntato a meri criteri burocratici, come dimostra l'aumento complessivo del numero dei collaboratori.

In sostanza, nel semestre in esame, l'equilibrio nel *turn over* tra entrate e uscite nel circuito della protezione non ha registrato significative variazioni. Rispetto agli ultimi sei mesi del 1997, è infatti aumentato il numero dei programmi concessi, ma è anche cresciuto in proporzione quello complessivo dei programmi non prorogati in sede di verifica o revocati prima della scadenza.

A tale proposito, giova sottolineare che la linea di condotta della Commissione nel deliberare le non proroghe e le revoche dei programmi risponde in pieno ad una puntuale applicazione dei principi della normativa.

Quest'ultima configura espressamente il programma di protezione come uno strumento adottato per far fronte a situazioni di eccezionale livello di pericolo, che sono, per loro natura, soggette a modifiche nel corso del tempo.

Anche la valutazione delle infrazioni al codice comportamentale da parte dei collaboratori è stata effettuata dalla Commissione

Centrale tenendo ben presenti i parametri della legislazione vigente.

Secondo questi ultimi, i comportamenti che possono sfociare in una revoca del programma sono quelli indicativi del reinserimento degli interessati in circuiti criminosi o di una cessazione dello stato di pericolo.

La Commissione Centrale ha valutato con rigorosa attenzione tali situazioni, anche con il prezioso apporto del Servizio Centrale di Protezione, che provvede a segnalare tempestivamente alla Commissione stessa e all'Autorità giudiziaria proponente ogni infrazione alle regole comportamentali.

È doveroso osservare che la Commissione Centrale, prima di decidere in merito alla revoca del programma o alla sua proroga all'atto della scadenza, provvede sempre ad acquisire il parere dell'Autorità giudiziaria proponente e della Direzione Nazionale Antimafia.

Un aspetto importante e degno di riflessione riguarda il reinserimento sociale e lavorativo degli interessati all'atto dell'uscita dal programma, una volta esaurita la collaborazione e cessato lo stato di pericolo.

Al riguardo, il *modus operandi* adottato dalla Commissione Centrale è finalizzato ad assicurare misure di supporto economico, per un periodo di tempo limitato successivo alla scadenza del programma.

In sostanza, quindi, la Commissione autorizza, all'atto della cessazione del programma, il Servizio Centrale di Protezione ad

erogare le misure assistenziali di base, quali l'assegno di mantenimento e la locazione dell'alloggio, per un arco temporale definito.

L'importo di tali misure può anche essere versato, a richiesta degli interessati, in unica soluzione.

La formula descritta si è rivelata positiva, poiché spesso i destinatari hanno impiegato le somme erogate per intraprendere iniziative economiche, che hanno permesso loro di raggiungere l'autonomia lavorativa necessaria al reinserimento sociale.

In questa prospettiva, occorre ribadire le riflessioni, già presentate nella precedente Relazione semestrale, e relative al finanziamento del sistema della protezione.

Il fondo previsto dall'art. 17 della Legge n. 82/1991 è infatti finalizzato alla realizzazione delle misure di protezione. Gli interventi assistenziali sono disposti solo se funzionali a garantire il sostentamento dell'interessato e, quindi, la sua sicurezza.

Ciò premesso, va osservato che le spese per l'assistenza legale dei collaboratori di giustizia ammontano, nel semestre in esame, a circa il 33% del totale di quelle sostenute.

Tale quota, pur essendo inferiore a quella registrata nel secondo semestre 1997 (corrispondente ad oltre il 36%), ha una collocazione anomala nel sistema, in quanto le predette spese di assistenza afferiscono ad un momento di stretta natura processuale, estraneo alle finalità di protezione perseguite dalla legislazione speciale.

Le considerazioni sopra riportate assumono un aspetto anche più rilevante in considerazione del disegno di legge di iniziativa

governativa, in cui l'aspetto tutorio viene separato da quello di carattere strettamente processuale, nel quale sembra poter rientrare anche la difesa legale dei collaboratori di giustizia.

In ragione di quanto premesso, sarebbe auspicabile l'utilizzo, compatibilmente con le esigenze di riservatezza a tutela dei collaboratori, dei meccanismi previsti per l'istituto del gratuito patrocinio.

Ciò permetterebbe il recupero della parte del fondo attualmente impiegata per le spese di assistenza legale, che potrebbe essere destinata ai soli fini tutori e di reinserimento sociale. Verrebbe inoltre assicurato agli assistiti il vantaggio, previsto dalla normativa sul gratuito patrocinio, della possibilità di fare ricorso anche ai c.d. consulenti tecnici o periti, le cui prestazioni professionali, in base alla vigente normativa sui collaboratori di giustizia, non sono rimborsabili.

Un altro momento di riflessione relativo ai contenuti del citato art. 17 può essere operato in tema di stanziamento del bilancio, la cui struttura resta sostanzialmente immutata, come si evince dalla lettura dell'art. 14 del disegno di legge.

L'esperienza maturata in materia di interventi finanziari a sostegno del sistema di protezione induce tuttavia a ritenere che le spese relative all'assistenza e al recupero sociale delle persone sottoposte a protezione debbano rimanere riservate e non soggette a rendicontazione, per non rischiare, in caso di loro pubblicizzazione, di compromettere le esigenze di tutela.

Le spese necessarie per il funzionamento del Servizio Centrale di Protezione dovrebbero, invece, essere imputate al fondo di cui al citato art. 17 e assoggettate alle forme di controllo previste per gli interventi finanziari pubblici. Le spese di gestione del personale in forza al Servizio Centrale di Protezione e quelle relative all'aspetto logistico del suo funzionamento (automezzi, arredi e simili) resterebbero, invece, imputate agli usuali capitoli finanziari.

In sostanza, l'ipotesi proposta è quella di realizzare un sistema di spesa a doppio binario, adeguato alle diverse necessità della "protezione": da un lato, l'anonimato e la mimetizzazione per garantire il massimo grado di sicurezza delle persone esposte a rischio; dall'altro, l'urgenza e le esigenze di funzionalità di un ufficio, quale il Servizio Centrale di Protezione, la cui attività è chiamata a fronteggiare problematiche mutevoli e concrete.

Va anche sottolineato l'impegno profuso dal Servizio Centrale di Protezione, già descritto in altra parte della presente Relazione, per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro.

È anche degna di nota l'azione di regolamentazione, all'insegna della certezza e della trasparenza, dei rapporti tra le persone protette e il Servizio Centrale di Protezione, compiuta da quest'ultimo e riassunta nel "libro delle regole".

Ad essa, si è affiancata la continuazione dell'opera di formazione del personale negli appositi corsi, l'ultimo dei quali ha avuto luogo tra il febbraio e il marzo del 1998.

Il Servizio Centrale di Protezione ha inoltre, come si è visto, ampliato la rete dei rapporti internazionali, in vista dell'importante

appuntamento con il Seminario Europeo sui collaboratori di giustizia.

Quest'ultimo costituisce, in prospettiva, una fondamentale occasione di scambio e confronto con i corrispondenti organismi esteri sul tema della protezione, in previsione di una cooperazione di ampio respiro, sulla scia dei primi accordi bilaterali già predisposti ed ai quali si è accennato in precedenza.

Il sistema della protezione ha dunque dimostrato la propria tenuta, evidenziando anche la duttilità necessaria per fronteggiare la dinamica complessa e mutevole del mondo dei collaboratori della giustizia.

Su questo sfondo, va inquadrata, la riforma contenuta nel disegno di legge governativo in atto all'esame del Parlamento e di cui è auspicabile un'approvazione in tempi brevi.

Il progetto legislativo, infatti, propone una serie di soluzioni, frutto dell'esperienza maturata nella prima stagione di applicazione dell'istituto della protezione e che consentono di correggere talune anomalie del sistema.

Esse riguardano, in particolare, una graduazione degli interventi tutori in relazione alla situazione di pericolo e una più dettagliata disciplina dei momenti di ingresso ed uscita dal programma.

Una sollecita conclusione dell'*iter* parlamentare del provvedimento costituirebbe, senza dubbio, una tappa essenziale nel processo di valorizzazione della collaborazione con la giustizia nel difficile confronto con la criminalità organizzata.